



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio -EGF/2023/0001 BE LNSA

- **Codice della proposta:** COM (2023) 210 final del 06/06/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0152(BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali/ANPAL

Premessa: finalità e contesto

Il “Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro” (di seguito, FEG) è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare i lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività in caso di significativi eventi di ristrutturazione quali, a titolo esemplificativo: globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, passaggio ad un'economia a basse emissioni di CO², digitalizzazione o automazione.

Il FEG, quindi, si pone come obiettivo quello di promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione. Al riguardo, è opportuno specificare che rientrano nella fattispecie di lavoratori dipendenti tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale), il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi. Rientrano, invece, nella fattispecie di lavoratori autonomi tutti quei soggetti titolari di P. IVA che impiegano meno di 10 lavoratori e la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

In particolare, il FEG cofinanzia l'85% dei costi complessivi dell'intervento oggetto di contributo e può finanziare misure di politica attiva personalizzate per il lavoro, mentre non finanzia misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva e le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

La base giuridica del FEG è il Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1309/2013.

In tale contesto si inserisce la proposta presentata dal Belgio il 7 febbraio 2023 - EGF/2023/001 BE/LNSA - con la quale si chiede un contributo finanziario a valere sulle risorse del FEG in relazione all'espulsione dal lavoro di n. 542 lavoratori (di cui n. 447 impiegati presso Logistics Nivelles SA (LNSA) e n. 95 impiegati presso SuperTransport SA/NV, un fornitore di Logistics Nivelles), nel periodo di riferimento di quattro mesi che va dal 23 agosto 2022 al 23 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, lettera c), del Reg. (UE) 2021/691. L'impresa ha sede nella regione di livello NUTS 2 del Brabant Wallon (BE31) e opera nel settore economico classificato alla divisione 52 della NACE revisione 2 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti).

Oltre ai lavoratori sopra indicati, figurano tra i beneficiari ammissibili anche n. 61 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività è cessata nei sei mesi precedenti il 23 agosto 2022, data di inizio del periodo di riferimento e/o tra la fine del periodo di riferimento e il giorno precedente l'adozione della proposta (ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera b) e dell'articolo 6, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/691).

Per cui il numero totale dei beneficiari ammissibili è pari a 603.

La Commissione, con la Proposta di Decisione n. COM (2023) 210 final del 06/06/2023 relativa alla domanda EGF/2023/001 BE LNSA, ha sostanzialmente concluso che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/691, sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sulle risorse del FEG per la domanda di contributo finanziario presentata dal Belgio.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La domanda EGF/2023/001 BE/LNSA del 7 febbraio 2023, integrata su richiesta della Commissione, trova il suo fondamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/691, secondo cui *la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata*. Pertanto, l'intervento rispetta il principio di attribuzione, essendo un'applicazione del Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In base al principio di sussidiarietà, l'UE interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati al livello dell'UE.

Poiché gli obiettivi del Regolamento FEG non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e si limita ad intervenire e regolare quanto è

necessario per conseguire gli obiettivi previsti dallo stesso (cfr. considerato 49 del Reg. 2021/691).

Nel caso specifico, le autorità belghe segnalano che gli ex lavoratori di LNSA avranno bisogno di un sostegno mirato per avere maggiori possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro, alla luce del fatto che trattasi di lavoratori scarsamente qualificati e di età superiore ai 50 anni, quindi, già svantaggiati nel mercato del lavoro regionale della Vallonia. Inoltre, la situazione economica (aumento dell'inflazione, aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, ecc.) influenzata dall'attuale contesto geopolitico riduce i margini delle imprese e la loro competitività. Per il 2023, l'IWEPS (istituto della Vallonia per la valutazione, la previsione e le statistiche) prevede un aumento limitato del PIL vallone dell'1,1% (1,4 punti percentuali in meno rispetto al 2022).

Secondo le autorità nazionali, Logistics Nivelles ha rispettato il diritto belga in materia di collocamento in esubero collettivo, che stabilisce una procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. L'attuazione delle misure cofinanziate dal FEG sarà gestita attraverso una cellula di riconversione ovvero l'erogazione di un sostegno specifico da parte del servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale, fornendo ai lavoratori licenziati, nell'ambito di un collocamento in esubero collettivo, 30 ore di servizi per il ricollocamento nell'arco di tre mesi (60 ore nell'arco di sei mesi per i lavoratori di età superiore ai 45 anni). L'erogazione dei servizi della cellula per l'impiego è iniziata subito dopo i casi di espulsione dal lavoro.

Il Belgio ha, inoltre, assicurato che le misure che ricevono un contributo finanziario del FEG non riceveranno contemporaneamente contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha specificato che il prefinanziamento e il cofinanziamento nazionali sono erogati dalla Vallonia.

In conclusione, si ritiene che, in considerazione della gravità del caso presentato dal Belgio e del suo impatto al livello socioeconomico, il principio di sussidiarietà sia rispettato.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il Principio di proporzionalità prevede che il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto per il periodo 2021-2027 gli obiettivi del FEG sono: dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione (quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO², oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione).

Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

In considerazione dell'impatto socioeconomico legato alla chiusura dell'impresa Logistics Nivelles SA (LNSA), oggetto della domanda presentata dal Belgio, si ritiene che l'attuazione delle misure in esso contenute ricopra carattere di urgenza nell'ottica di rispondere tempestivamente alla situazione di emergenza nella quale si trovano i lavoratori in esubero dell'impresa Logistics Nivelles SA (LNSA).

Non si ravvisa particolare urgenza in relazione a specifiche esigenze nazionali, ferma restando l'astratta possibilità che analoghe richieste di intervento potrebbero essere presentate dall'Italia.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'atto legislativo in oggetto non appare in contrasto con l'interesse nazionale in quanto non prevede svantaggi per l'Italia che, astrattamente, potrebbe presentare analoghe proposte di intervento per le quali si auspica l'approvazione in sede di Consiglio da parte degli altri Stati Membri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nella proposta di decisione la Commissione europea ha recepito i contenuti della domanda di cofinanziamento presentata dal Belgio.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, in conformità con tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG. Sulla base delle FAQ pubblicate dalla CE nel 2021 (in particolare, la FAQ n. 9.5) non possono essere inserite informazioni complementari dopo che sia stata conclusa l'attività di valutazione dei servizi della CE e adottata una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio di mobilitazione del FEG. Pertanto, il pacchetto di misure non può essere modificato.

C. Valutazione d'impatto

4. Impatto finanziario

Non si prevede un impatto finanziario per l'Italia.

5. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale italiano.

6. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di Decisione non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali italiane

7. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nell'attuazione dell'intervento non sono coinvolte amministrazioni pubbliche italiane.

8. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono previsti impatti sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane.

Altro

La presente relazione tiene conto delle osservazioni dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro che svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e cooperazione con le amministrazioni regionali e provinciali ed è responsabile della gestione e certificazione dei contributi FEG.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/001 BE LNSA

- **Codice della proposta:** COM(2023) 210 final del 06/06/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0152(BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali/ ANPAL

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM(2023) 210 final del 06/06/2023	Il progetto di atto legislativo: COM (2023) 210 final del 06/06/2023 discende dal Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e dalla domanda EGF/2023/001 BE LNSA presentata dal Belgio.	La proposta di Decisione discende dalla domanda EGF/2023/001 BE LNSA presentata dal Belgio. Non sono previsti oneri finanziari. Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché l'attuazione dell'intervento non coinvolge amministrazioni italiane. Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Segretario Generale
Concetta Ferrari